

I comuni constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto, ovvero di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, devono richiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione dei necessari atti di aggiornamento catastale.

La legge finanziaria prevede, in caso di inadempimento della parte a seguito di notifica d'opportune richieste comunali, l'intervento sostitutivo (a titolo oneroso) degli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio.

Posto ciò, i meccanismi attraverso i quali i comuni possono chiedere la revisione parziale dei classamenti allo scopo di adeguare le rendite catastali sono di due tipi:

- a) il primo consiste nel chiedere agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio (ex Catasto) di riesaminare gli immobili ritenuti particolarmente sottovalutati ai fini fiscali, rispetto a quelli similari situati nella stessa microzona (miniripartizione del territorio comunale con simili valori immobiliari) ex art. 3, comma 58, legge 662/96;
- b) il secondo consiste nel richiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari non dichiarate in catasto o nelle quali siano intervenute "variazioni edilizie" che portano a una rivalutazione di fatto, di presentare dati di aggiornamento delle rendite sulla base dei programmi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le rendite catastali comunque, dichiarate o attribuite a seguito della notifica della richiesta del comune, producono effetti ai fini fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune o, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune³⁵.

Ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (Ici) è prevista la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini, scaduti al 31 dicembre 2004 per l'accertamento fiscale, con riferimento alle annualità 2000 e seguenti (comma 67), contrariamente a quanto stabilisce l'art. 3, comma 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

Invero, sono i funzionari ed impiegati dell'Agenzia del territorio i veri tecnici nella ricerca dei fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica. Per l'art. 1, comma 367 della legge n. 311/04 è "vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie che risultano acquisiti anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio".

³⁵ L'art. 1, comma 337, legge citata, stabilisce che "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune".

Vi è da evidenziare, in via preliminare, che gli addetti agli uffici dell'Agenzia del territorio sono ufficiali od agenti di polizia tributaria ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ed ufficiali od agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del c.p.p., qualora abbiano comunque accertato fatti costituenti reati. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 370, della legge n. 311/04, per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono pertanto dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali o ipotecarie, direttamente dagli uffici dell'Agenzia del Territorio. Pertanto, le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolate da speciali convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio. Ovviamente chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo di tributi speciali e delle tasse dovute.

Ai fini sanzionatori, si applicano comunque le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997.

Posto che per l'art. 1, comma 373 della legge n. 311/04, "l'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi 367 e 375 è demandata al Corpo della Guardia di Finanza che esercita a tal fine, i poteri previsti dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del Territorio".

Questa norma non pare che possa apportare buoni frutti se non corretta in quanto la Guardia di Finanza, quale polizia fiscale prevista dalla legge n. 189/59, è atta alle indagini e verifica, fornendo poi dati e notizie agli uffici finanziari che rielaborandoli, emettono l'avviso di accertamento sulle violazioni riscontrate.

In questa situazione giuridica la correzione legislativa diviene necessaria nell'interesse dell'Erario: il giudice è giudice, mentre la polizia fiscale è apportatrice di dati e notizie che servono all'Amministrazione finanziaria del Territorio per rielaborare gli elementi e notizie, onde emettere un atto amministrativo d'accertamento tributario, se vi è violazione di norma finanziaria, che viene notificato al contribuente.

Infine, la revisione dei dati catastali da parte dell'Agenzia del Territorio con la collaborazione dei Comuni e con il supporto di adeguati mezzi telematici, apporta rendite fiscali tassabili aggiornate ai fini I.C.I. che con l'addizionale a favore delle Regioni potrebbe risolvere il problema dell'entrata Irap.

15. La innovatio fiscale delle piccole e grandi imprese come incentivo alle intraprese

A) Assodata l'*innovatio* tecnico contabile delle imprese in riferimento al 30 settembre 2004, le cui regole sono contenute nell'art. 2, comma 2, D.L. 282/2002, trasferito poi al 30 giugno 2005, il legislatore con la legge finanziaria 2005 ha inteso definire i presupposti.

Tale spostamento perciò, si riferisce non alla data di possesso dei beni (che rimane al 1° luglio 2003), ma a quella del versamento della prima rata, della redazione e del giuramento della perizia.

A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia versata entro il termine del 30 settembre 2004, viene spostato al 31 marzo 2005 il termine previsto per le perizie anche per quanto concerne:

- a) la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati (ex art. 5, legge 448/2001);
- b) la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (ex art. 7, legge 448/2001).

Le imprese operanti nel settore della grande distribuzione possono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (ex art. 1, comma 429, della legge n. 311/04).

Ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato l'imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro, non si applicano le disposizioni riguardanti le modalità di liquidazione periodica e di versamento dell'Iva previste dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle Finanze 366/2000 e 370/2000.

Tali soggetti potranno annotare le operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ex art. 1, comma 471).

Viene introdotto l'art. 60 *bis*, D.P.R. 633/72, che prevede l'individuazione dei beni, da effettuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per i quali, in caso di cessione a prezzi inferiori al valore normale, opera il principio di solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a carico del cessionario.

L'obbligato solidale può tuttavia, dimostrare, mediante adeguati documenti, che il prezzo inferiore dei beni è frutto di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge, e che, in ogni caso, non è connesso con il pagamento dell'imposta (ex art. 1, comma 386).

La nuova norma introduce alcune novità riguardanti perciò, gli obblighi fiscali dei soggetti Iva. In particolare, le aziende della grande distribuzione commerciale non sono tenute

all'emissione dello scontrino fiscale per documentare i corrispettivi, a condizione che siano collegate telematicamente con l'Agenzia delle entrate e provvedano a trasmettere quotidianamente il totale giornaliero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Le aziende che si avvalgono della facoltà di non emettere lo scontrino sono comunque obbligate a rilasciare la fattura, se richiesta dal cliente.

La legge chiarisce che sono *aziende della grande distribuzione* gli esercizi commerciali:

- a) con *superficie superiore a 150 metri quadrati*, se operano in Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- b) con *superficie superiore a 250 metri quadrati*, nei Comuni più grandi.

B) Allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle imprese, la **legge finanziaria 2005** prevede **tre** distinte **detrazioni Irap** (abbattimento della base imponibile) in sede di lettura contabile fiscale applicata:

- a) **deduzioni dei costi sostenuti per il personale addetto alla funzione ricerca e sviluppo**, inclusi gli oneri sopportati da consorzi tra imprese per la realizzazione di *programmi di ricerca*; ai fini della deduzione di tali costi, è necessaria un'**attestazione** del *Presidente del Collegio sindacale* (o di un revisore dei conti, o di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro), il quale dichiara che i costi sono stati sostenuti per attività di ricerca; sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, sia le somme investite nella ricerca di base, sia quelle investite nella ricerca applicata;
- b) **deduzioni per le piccole imprese**, rapportate alla *base imponibile Irap*, come previsto dal D.Lgs. n. 446/1997 i cui importi sono stati ritoccati; le *nuove deduzioni* sono:
 - 1) *8.000 euro*, se la base imponibile Irap non supera i 180.759,91 euro;
 - 2) *6.000 euro*, se la base imponibile non supera i 180.839,91 euro; *4.000 euro*, se la base imponibile non supera i 180.919,91 euro; *2.000 euro*, se la base imponibile non supera i 180.999,91 euro;
- c) **deduzione per nuove assunzioni**; compete alle aziende che assumono dipendenti con contratto *a tempo indeterminato* nel triennio 2005/2007; la deduzione, che si determina *in rapporto all'incremento dei livelli occupazionali*, non può superare i *20.000 euro* per ciascun neo-assunto (40.000 euro per le imprese che operano in aree svantaggiate).

Dal 1° gennaio 2005, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all'Inps, entro la fine del mese successivo a quello relativo ad ogni periodo di paga:

- 1) il **modello DM10**, contenente i dati mensili cumulativi di tutti i dipendenti;
- 2) il **modello EMENS**, contenente i dati individuali di ciascun dipendente.

È quanto stabilisce l'ente previdenziale con la *Circolare 22 novembre 2004, n. 152*.

I modelli comunque, vanno inoltrati **solo per via telematica** in uno dei seguenti modi:

- 1) direttamente dal datore di lavoro;
- 2) tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, associazione di categoria). Del mancato o ritardato adempimento del professionista incaricato, la norma stabilisce una sanzione civile, la cui controversia è impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione dei predetti documenti gli *imprenditori agricoli*.

Il nuovo modello EMES *semplificherà alcuni adempimenti* (come la compilazione del modello Cud e del modello 770) e *ne eliminerà altri* (come la presentazione, dall'anno 2006, della denuncia riepilogativa annuale per i lavoratori parasubordinati).

La stessa norma n. 311/04 ha stabilito che, a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2006, le misure degli **acconti d'imposta** sono le seguenti:

- 1) **99%** per **IRE** (Imposta personale sul reddito);
- 2) **100%** per **IRES** (Imposta sul reddito delle Società).

Infine il *decreto interministeriale 13 ottobre 2004* – emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche fiscali di concerto con il Ministero per l'Innovazione tecnologica – provvede a regolamentare gli **aspetti tecnici e operativi della Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL)**, in attuazione della legge 14 febbraio, n. 30. Come è noto, la BCNL è lo strumento telematico istituito allo scopo di **promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ridurre i livelli di disoccupazione**.

Con questi strumenti politici di agevolazione fiscale il Governo ha inteso incentivare giustamente la ripresa economica delle imprese che incrementano il reddito nazionale lordo e l'occupazione.

I vari settori spingono alle infrastrutture necessarie senza riflettere per primi sugli accorgimenti della competitività di mercati aperti in una economia allo sbaraglio ed illusa dai mercati asiatici ritenuti dormienti in modo illusorio, non avendo considerato le grosse risorse della Cina e dell'Asia in generale.

Infine, se il problema delle infrastrutture fosse stato affrontato un cinquantennio fa, ancora prima che sia gli enti economici quali, IRI, ENI, EFIM, Aziende di Stato come le ferrovie, telefonie, energia elettrica etc...oggi, in un periodo di liberismo zoppo, avrebbe dato i suoi visibili risultati, anche perché sino al Governo delle Sinistre, (anche Craxiane silenziose) i presupposti di politica economica avevano come base le tre "F" di Franceschiello: festa, farina e forca, sottovalutando i vari deficit di bilancio statali e l'aumento del debito pubblico. Oggi rivedere il metodo secondo le

regole del Contratto di Maastricht che fissa il PIL al 3%, non è facile eliminare il debito pubblico e correggere i presupposti di politica economica a breve termine con un euro attanagliato dal dollaro USA.

Posto ciò, l'Euro incoraggia imprese e consumatori nell'attività di scambi a condizione che organi dello Stato tengono sotto controllo il mercato interno ed internazionale con strumenti di politica fiscale come avviene già e controlli sugli scambi con certificati di origine e dazi doganali variabili che già hanno dato risultati positivi in sede di competitività di mercato.

15 bis. Il criterio intersoggettivo nella promozione degli investimenti e delle dotazioni infrastrutturali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 479 della legge finanziaria 2006 al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.

Posto quanto è stato detto, con il comma 480 il legislatore afferma che per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.

Con questi strumenti di politica finanziaria in sede fiscale i governanti hanno inteso completare la promozione degli investimenti con nuova infrastruttura iniziata con gli interventi della prima legge finanziaria del 2002 e completarle con i provvedimenti della legge finanziaria 2006, così il contribuente avveduto che non si è fatto influenzare dalla propaganda apolitica si è sentito incoraggiato sull'investimento della politica fiscale e della politica del credito aziendale con tasso tendente a uno

16. I presupposti dell'accertamento delle violazioni dei fenomeni di elusione fiscale ed evasione dei tributi da redditi catastali nella riutilizzazione commerciale dei dati e documenti contabili

L'art. 1, comma 373, della legge n. 311/2004 stabilisce che "l'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al corpo della Guardia di Finanza, che esercita a tal fine, i poteri previsti dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del Territorio".

Posto ciò, trattasi di un grossolano errore legislativo, in quanto la funzione della Guardia di Finanza, nella qualità di polizia tributaria, come previsto dalla legge n. 4, del 7 gennaio 1929, o di polizia economica fiscale, come riformata dalla legge n. 189, del 1959, ha come funzione quella di fornire dati e notizie agli uffici finanziari, che li elaborano per emettere l'atto amministrativo di accertamento, dopo averli completati con altri elementi ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, ed art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La Guardia di Finanza è nata come organo di verifica fiscale che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 600/75, deve fornire dati e notizie, mentre ai sensi degli artt. 54 e 63 del D.P.R. n. 633/72, dovrebbe collaborare con l'Agenzia del Territorio e non viceversa. È nel contempo organo di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del c.p.p..

Da ciò discende che trattasi di un grave errore legislativo anche perché la polizia fiscale dovrebbe fornire dati e notizie agli organi fiscali di accertamento quale è l'Agenzia del Territorio, la quale poi, dovrebbe soltanto rielaborare i dati e le notizie con i suoi tecnicamente rilevati, e definire l'avviso di accertamento, se vi sono i presupposti, da notificare al contribuente che ha commesso l'elusione fiscale od ha violato la buona fede pubblica. Ciò al fine sempre di assicurare l'effettiva azione di contrasto all'utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie soggette a tassazione anche sulla certificazione del servizio, che costituisce "valore sulle maggiori entrate derivante dall'attivazione dell'art. 1, commi da 367 a 375 (sempre della legge finanziaria 2005)". Posto ciò, nei limiti di spesa da 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 viene avviata alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze, una programmazione straordinaria di qualificazione continua e ricorrente, mirata e specialistica del personale dell'Amministrazione finanziaria e delle Agenzie fiscali, addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare su base convenzionale anche il personale designato dagli Enti locali ed altri Enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell'azione di contrasto all'elusione fiscale, in presenza di coincidente regime di pubblico interesse. In questo contesto non può mancare la tutela del contribuente da parte del Garante del contribuente qualora si riscontrano vizi di legittimità nella ricerca del reddito catastale tassabile mediante l'utilizzazione di dati e notizie non sempre corrispondenti al vero.

17. La prospettazione di ripresa economica nella correzione dei valori di mercato fra competitività e profitto

La differenziazione fra euro e lira in sede di mercato aperto acquista valenza se vi è controllo fra costi di produzione e mercato al minuto ove attinge i beni di consumo la mater familia, che ha sempre la misura del prezzo. Le vecchie massaie acquistavano i beni deteriorabili, come frutta e verdura, pochi attimi prima della chiusura del mercato per guadagnare la rendita del consumatore.

Oggi, questa rendita del consumatore, è tenuta presente solo nei piccoli o grandi centri dalla vecchia signora pensionata che si reca al mercato al minuto verso l'ora di chiusura del mercato rionale, oppure con la tessera di socio dei Super Mercati a prendere la merce di attiraggio, venduta sottocosto o pari al costo.

Mentre per i generi vulnerabili a breve termine vi è un vantaggio, sia per chi acquista all'ultima ora del mercato che per lo stesso commerciante, che non perde il costo della merce se risultasse invenduta, dato che trattasi, come per esempio della verdura, che è di breve durata.

Purtroppo dal 2002 il dollaro si è deprezzato del 30% rispetto all'euro e così anche la divisa cinese. In vero attualmente il deficit USA è intorno al 7% del prodotto interno lordo.

L'Europa è ferma a più 0,8% sull'ultimo trimestre, mentre Cina ed India crescono dal 9 al 6,5% l'anno. In questo status di concorrenza fra l'Europa e la Cina, per prima è necessario inserire le norme di salvaguardia previste dal trattato di Roma del 1957, che sono necessarie per l'Italia e l'Europa se vogliono tutelare la produzione nazionale mediante anche mezzi fiscali che rendono competitive le merci nazionali in cui è prevalente la qualità.

In questa situazione di stagnazione del Mercato nazionale ed Europeo è necessario che il contratto di Maastricht modifichi il rapporto tra disavanzo e PIL al 3% e la stabilità monetaria portandolo almeno al 5%, in modo che il povero possa essere spinto a risparmiare, allettato da un saggio di interesse ragionevole, che poi, in parte spenderà essendo di supporto allo stipendio o pensione. Sosteneva il Crosara, uno dei più valenti monetaristi italiani, che, senza le oscillazioni anticicliche elastiche, il piccolo risparmiatore spende tutto non avendo interesse a privarsi dell'uso del capitale quando il suo reddito di capitale tendente a meno uno, oppure a zero, come avviene oggi con il rapporto disavanzo PIL al 3% e con scarsa armonizzazione fiscale di fronte ad una concorrenza internazionale senza regole. Il Trattato del mercato comunitario del 1957, proponeva a tutela della competitività delle merci extracomunitarie l'applicazione delle norme di salvaguardia, che sono venute meno con il contratto di Maastricht avendo fissato i punti rigidi della stabilità monetaria nel rapporto disavanzo PIL al 3%, danneggiando così il risparmiatore più bisognoso con scarso compenso del capitale dato a prestito, in questo modo le scelte dei monetaristi moderni che hanno sostenuto il rapporto disavanzo-PIL al 3% non hanno avvantaggiato le imprese nella ricerca

del reddito a medio e lungo termine³⁶. Posto ciò, il contratto di Maastricht per essere valido doveva essere coordinato con le politiche degli Stati aderenti all'unione Europea, ponendo anche i limiti alle banche per il prezzo dei servizi ad alto costo anche per la tenuta del conto corrente, il cui prezzo d'uso non dovrebbe essere superiore ad un euro al mese e non al prezzo di 4,50 euro mensili per il conto famiglia e poi, aumenti questi prezzi per le imprese e i lavoratori autonomi. A ciò si aggiungono gli esosi costi per i vari servizi richiesti dal cliente, mediante conto corrente e che incidono sui costi imprenditoriali. Il risparmiatore poi è salassato con interessi tendenti ad uno dai quali è sottratto il 27% di imposta secca. In questa situazione abnorme e grave correlata alla rivalutazione dell'euro, la collettività paga le conseguenze non rinunciando ad usare il capitale che potrebbe apportare un minimo reddito al risparmiatore impoverendo così le proprie risorse.

18. Il mercato d'urto nelle crisi congiunturali negli scambi con Paesi disturbatori

Secondo Ricardo e Wagner, nei momenti di crisi congiunturali di un Paese il cui prodotto può superare e vincere la concorrenza solo se riduce il prezzo mediante un costo complesso del bene prodotto, comprensivo del trasporto ed imposte per raggiungere il mercato, più miglioramenti della qualità del bene, ma pari a quello del Paese disturbatore, con un ricarico dal 10 al 20% del prezzo al minuto.

In questo modo il produttore italiano potrebbe attanagliare le merci importate se rinuncerà all'utile e al profitto anche a medio termine per mantenere l'occupazione ed il mercato, pur vedendo a lungo periodo ricavo uguale al costo globale e tendente a meno uno o ad uno. Infatti, se la Fiat ed altre fabbriche tenessero presenti le fabbriche automobilistiche tedesche quali Mercedes, BMW, Audi ecc..., che praticano sconti dal 20 al 30%, per non perdere il mercato, queste nostre fabbriche che sperano sempre nel contributo statale come nel passato, potrebbero risolvere e bene i loro problemi.

Per Smith, De Viti De Marco e Puviani, solo se il prezzo tendente ad uno e con il miglioramento della qualità prodotta, vince il mercato interno in momenti di crisi economica.

Adamo Smith, liberista per eccellenza, sosteneva che il prezzo non è regolato solo dal mercato che lo determina secondo la capacità dell'utente che spesso, come si è detto, può determinare la rendita del consumatore sia del mercato al minuto che all'ingrosso, ma dalle regole dettate da chi governa mediante prezzi comparati fra Stati.

I beni più fruibili influenzano il mercato attraendo l'utenza soprattutto nei supermercati, ove vi sono merci cedute al costo o quelle al sottocosto in rapporto al tempo di possibile consumo, le cui

³⁶ CIAVARELLA D., *La finanza dinamica*, ed. M.R.T., Roma 1978, pag. 369 e segg.; Idem, *La scienza del governare*, ed. Gespi, Milano 1992, pag. 773 e segg.; LECCISOTTI M., *Lezioni di Scienza delle finanze*, ed. Giappichelli, Torino 1990, pag. 24 e segg.; BOSI P., *Corso di Scienza delle finanze*, ed. il Mulino, Bologna 2000, pag. 121 e segg.

attrazioni portano poi ad acquisto di altri beni messi in commercio nello stesso sidis dell'operatore economico. Per questi beni è l'utente che determina il prezzo in rapporto allo stato psicologico del consumatore correlato alla concorrenza. Ma vi sono però beni che possono essere regolati dai governanti fissando delle regole e questi sono i beni sanitari quali i medicinali di largo consumo, ove un buon governo fissa le regole contrattuali per sè e per i cittadini. Vi sono beni poi che in un libero mercato devono essere protetti con regole di accordi comunitari dettando limiti di salvaguardia come è stabilito nel Trattato di Roma del 1957, il quale fissa i limiti di merce estera da importare in rapporto alle merci italiane esportate anche in quello Stato. Da ciò nascono poi le protezioni necessarie della produzione debole di alcuni beni per l'alto costo dei fattori della produzione come la forza lavoro, che non possono competere con gli altri beni prodotti provenienti da Stati ove il fattore costo-lavoro è di gran lunga inferiore al nostro, quali la Cina, l'India, il Giappone, ecc.... Così, uno Stato libero, in periodi di crisi congiunturale, per non morire è costretto a determinare protezione a circuiti invisibili attraverso imposte indirette sul grado di qualità, applicando maggiore tassazione su beni di scarso valore provenienti da importazione. Il mezzo fiscale è quello che oculatamente può proteggere le merci italiane come i tessuti, le scarpe ed i beni elettronici, qualora fosse vietato l'emissione di dazi protettivi di importazione, solo al fine di rendere competitive le merci prodotte in Italia uguali in sede di competitività. Il marchio di qualità non sempre influenza il prezzo per il povero che non ha mezzi monetari ma ha bisogno di quel bene, per cui solo la leva fiscale è quella che può proteggere la produzione italiana, il cui costo lavoro è molto elevato, non inferiore al 48% del costo globale del fattore della produzione del bene di fronte a quello cinese od asiatico che non supera il 7% del costo per unità prodotta. Nei momenti di crisi congiunturale le fabbriche italiane devono avere più banditori a porta a porta che operai onde vendere a basso costo con una qualunque formula o contrattazione agevolata elevando il reddito nazionale lordo, onde poter produrre e lavorare con prezzi senza il premio dell'utile onde tutelare l'occupazione e la produzione. Così, i sindacati per Einaudi, in periodi di crisi economica non devono scioperare per mantenere il prezzo salario, bensì l'occupazione e la produzione. È cattiva politica sindacale, per il D'Albergo e Wagner, quando si sciopera in momenti di crisi economica.

A tale proposito, l'economia sommersa costituisce mezzo di difesa dell'imprenditore povero nei momenti di crisi sia economica che congiunturale. Di solito per esigenza di sopravvivenza di impresa e di occupazione, il 20% circa delle imprese italiane del Centro e del Sud (di fronte a tutte quelle fiscalmente legittime o seminormali nel mercato) operano in regime di evasione fiscale totale, onde superare la concorrenza esterna e quella interna e conservare nel contempo i mercati della Russia, Lituania, Lettonia, Ucraina, etc... Però, queste imprese che operano in evasione, a medio termine, in sede di condono fiscale al 40% si legittimano aderendo al condono tombale. Se

queste imprese avessero operato nella legittimità giuridica, corrispondendo all'Erario, Enti impositori, Comuni, Province e Regioni, i tributi generali e speciali oltre agli oneri sociali del personale dipendente, non avrebbero e potuto essere competitive con quelle asiatiche negli scambi di beni rimanendo senza reddito minimo di impresa e con forze di lavoro disoccupate. Purtroppo, per eliminare le imprese in evasione fiscale, necessita che i governanti intervengano riducendo con forme agevolate fiscali a circuito, il costo complesso della merce onde affrontare i mercati interni e di paesi esteri, e devono essere poste in posizione di poter gareggiare in sede di competitività con quelle asiatiche, ove il costo salario non supera il 7% totale, di fronte a quello italiano che supera di molto il 48% dell'unità prodotta.

19. I principi teorici del prezzo-tariffa nel liberismo zoppo

Per tariffa si intende la determinazione del prezzo di una o più unità di un servizio pubblico fatta dallo Stato, o con l'approvazione di esso se l'esercente è persona giuridica (ente) od organo-impresa (municipalizzate), ovvero società per azioni, a condizione che vi sia Stato sociale.

Tale determinazione, se si tratta di singoli o società commerciali, tende ad essere fatta secondo la nota legge del valore in regime di monopolio, per cui il prezzo è fissato dal monopolista in quella misura che gli procura il massimo profitto (punto di Cournot).

Se si tratta, viceversa, di organi-imprese pubbliche, i cui fini non sono quelli di realizzare il massimo utile, ma di rendere accessibile il servizio al maggior numero di persone, è stabilita in modo da avere una certa equivalenza fra costi e proventi.

Per questo motivo il prezzo unitario dei servizi prestati dalle pubbliche imprese (oggi tutte trasformate in S.p.A. in sede organizzativa) prende il nome di tariffa. Le tariffe sono prospetti di prezzi a classi, entro cui gli utenti dei servizi di pubblica utilità, su offerta inderogabile proposta dall'impresa pubblica, sono liberi di distribuire le loro unità di consumo, cioè di domanda, secondo la loro capacità di sostenere il costo. Perciò, per l'Arena, vi è convenienza, sia alla luce dell'uguaglianza delle unità marginali ponderate sia in base alle produttività marginali ponderate (per esempio: trasporto uguale servizio prodotto)³⁷.

Si tratta, non di prezzi troppo elevati che ridurrebbero la domanda, né troppo bassi che darebbero solo un grande prodotto lordo, estendendo eccessivamente il consumo, ma di prezzi

³⁷ PUVIANI A., *Teoria dell'illusione finanziaria*, Palermo 1902, pag. 36 e segg.; SAX E., *Principi teorici di economia di Stato* (tradotto in lingua italiana da Ludovico Eusebio), ed. Unione tipografica Torinese, Torino 1920, pag. 458 e segg.; ARENA C., *Finanza pubblica*, Utet, Torino 1963, vol. I; CIAVARELLA D., *La scienza del governare*, ed. Gespi, Milano 1992, pag. 543 e segg.; MANCINI G., *L'autonomia della concessione di servizi nell'ambito della concessione di opere pubbliche*, in Rass. Lav. Pubblici 1988, fasc. I, pag. 440 e segg.; CIAVARELLA D., op. cit., pag. 743 e segg..

intermedi tra i due estremi, che assicurano il massimo prodotto netto di pubblico monopolista, cioè compatibile con fini non economici.

Tale comportamento non è stato tenuto, invece, dalle imprese municipalizzate o regionalizzate in questi ultimi tempi, aggravando così il *deficit* delle entità autarchiche locali, anche se in buona parte trasformate in Società per azioni con un solo socio o più soci.

Per alcuni servizi gli organi pubblici sogliono fissare prezzi che variano secondo le condizioni economiche degli utenti. Un esempio del genere lo offrono le aziende dei trasporti (regionali e nazionale), le quali fanno pagare il servizio ferroviario ai viaggiatori di prima classe ad un prezzo superiore al costo, mentre a quelli della seconda ad un prezzo uguale od inferiore, in modo che gli uni pagano in più, gli altri pagano in meno. Lo stesso avviene fra gli utenti della prima e della seconda fascia dell'energia elettrica. Infatti, quelli della prima fascia pagano un prezzo per il consumo certamente inferiore al costo del servizio richiesto, mentre quelli della seconda fascia (contratto di adesione superiore a 3 Kwh.) pagano sia un canone che un prezzo per utilità di consumo superiore al costo in quanto fissato per legge dallo Stato monopolista, o società per azioni con capitale pubblico alla quale è stata affidata in gestione il servizio. Oggi la maggioranza dei servizi sono svolti da società di capitali di provenienza pubblica, che prima operavano sotto la veste di enti economici oppure organi-imprese pubbliche.

Queste nuove entità privatistiche oggi operano in regime di libera concorrenza con protezione occulta, perché servono a fini sociali dello Stato in regime privato ma con tutela pubblica (veggansi: ENI, ENEL, Ferrovie dello Stato S.p.A., ACEA, TELECOM S.p.A., etc...).

Queste trasformazioni organizzatorie non sfuggono alla *teoria economica dei prezzi multipli* o della differenziazione dei prezzi, che qui prende il nome di discriminazione delle tariffe. La politica di tali prezzi, nell'ambito della tendenza a coprire globalmente il costo di produzione, tiene conto di solito della relazione fra l'elasticità della domanda e l'altezza del reddito spendibile per grandi classi di redditeri (se il prezzo di una cosa fosse molto alto per una classe qualsiasi di persone, questa non ne comprerà se non in piccola quantità).

Non bisogna sottovalutare il fatto che i prezzi pubblici vengono fissati quasi sempre con legge o atto avente forza di legge mediante valutazioni di natura politica e di natura politico-finanziaria. Si tratta degli stessi principi che vengono stabiliti dai governanti per i servizi forniti dalle imprese municipalizzate e regionalizzate, oltre che dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico che svolgono un servizio speciale, ritenendo in quel momento politico più utile inquadrare determinati servizi o beni fra quelli pubblici, anche se, come si è verificato per l'energia elettrica, le Regioni possono aumentare l'imposta di fabbricazione e di conseguenza aumentare il prezzo-tariffa del Kwh. e per le strade ferrate le aziende ferroviarie possono ridurre le agevolazioni per i lavoratori pendolari ed annullare le agevolazioni per tragitti a lunga distanza.

Comunque, l'aumento del prezzo ed il deficit, continuo e permanente, delle aziende che producono i servizi pubblici sono stati giustificati dall'estensione degli stessi e dall'ammortamento delle spese di nuovi impianti; versione logica sul piano politico-finanziario, ma illogica per l'utente che si è visto aumentare il canone e, quindi, i costi dell'impresa familiare, in contrapposto con gli alti salari concessi ai dipendenti di tale aziende con una vasta gamma di categorie professionali.

Orbene, per meglio realizzare questa sua politica, lo Stato o l'azienda S.p.A. delegata non stabilisce un prezzo unico, ma prezzi molteplici ed a classi (secondo la diversa capacità economica e contributiva delle varie categorie degli utenti).

Perciò, questa politica dei prezzi consente di utilizzare la massima capacità di rendimento degli impianti esistenti, sfruttando la massima capacità di consumo delle diverse categorie di utenti. L'azienda delegata, qualunque sia la sua configurazione giuridica, può utilizzare il monopolio che le spetta e la corrispondente politica di prezzi multipli per raggiungere, attraverso la diffusione del servizio, il minor costo unitario per tutti i benefici speciali a favore di particolari categorie di cittadini ed al fine oggi, secondo le nuove visioni politiche dei governanti, di conseguire un certo profitto probabilistico. Ed è per questo che le privatizzazioni convulse possono portare all'aumento del prezzo del servizio sociale a svantaggio dei meno abbienti.

Come si è visto, il costo del servizio pubblico viene ridistribuito fra gli stessi utenti (ricchi e meno ricchi) del servizio richiesto. Riconosciuta la convenienza di adottare prezzi multipli differenziati, si possono sfruttare rendite di consumatori ricchi per rendere possibile, con servizi sottocosto ad utenti poveri, una diffusione del consumo ritenuta non solo socialmente utile, ma economicamente conveniente alla collettività ed agli stessi che subiscono una maggiore diminuzione di rendita, i quali non potrebbero godere della rendita residuale se quella diffusione del consumo non permettesse la riduzione dei costi del servizio o addirittura la sua produzione.

Comunque, in ogni caso, nel fornire a tutti i beni o servizi di pubblica utilità, ad alcuni sotto costo ad altri sopra costo, ma sempre ad un prezzo inferiore a quello che praticerebbe un imprenditore del tutto privato, si hanno prezzi politici discriminati, che rappresentano uno dei mezzi di redistribuzione della ricchezza, impiegati con l'attività finanziaria.

20. I vari tipi del prezzo-tariffa nella tutela del contribuente

Le tariffe in genere e nel complesso sono razionalmente stabilite tenendo conto del costo e dell'utilità del servizio reso: limiti rispettivamente minimo e massimo del prezzo. Esse si distinguono in:

- a) *differenziali*, quando il prezzo varia in ragione delle unità di servizio usufruite, ma in misura meno che proporzionale (es. le tariffe ferroviarie);
- b) *proporzionali*, quando il prezzo varia in ragione delle unità di servizio usufruite (es. tariffe telegrafiche);
- c) *uniche*, quando consistono in un uguale pagamento da parte di tutti gli utenti, come accade nel servizio postale;
- d) *graduali*, quando il prezzo non varia da una unità all'altra del servizio, ma da una classe o gruppo d'unità all'altra, di modo che, entro ogni gruppo, il prezzo è unico;
- e) *a zone*, quando tenendo presente determinate situazioni obiettive (zone depresse, terremotate, alluvionate, etc.), il prezzo è fisso per una determinata zona;
- f) *per fini sociali*, quando lo Stato intende attuare una politica di intervento o ad incentivo indiretto (abbonamento per studenti e lavoratori pendolari, tariffe militari, etc.).

Questa discriminazione pare tecnicamente e finanziariamente esatta, perché il sistema delle tariffe multiple o dei servizi pubblici multipli attua una politica di finanza dinamica che, mentre agevola (per es. bassi prezzi pubblici per beni o servizi primari a classi sociali particolarmente bisognose), redistribuisce il costo del servizio fra gli utenti. Tutto ciò consente di utilizzare la massima capacità di rendimento degli impianti esistenti, sfruttando la massima capacità di consumo delle diverse categorie di utenti. Quindi, l'azienda delegata al servizio pubblico può utilizzare il monopolio che le spetta e la corrispondente politica dei prezzi multipli per raggiungere insieme, attraverso la diffusione del servizio, il minor costo unitario per tutti e benefici speciali a favore di particolari categorie di cittadini³⁸; tutto ciò a condizione che rinunci al profitto o ad una parte di esso.

I prezzi dei servizi pubblici sono stabiliti in vari modi, secondo la natura, la forma ed il fine degli stessi. Un esempio tipico è rappresentato dal trasporto ferroviario dove sono applicate tariffe differenziali, che possono essere *a base variabile decrescente*, come ad esempio quelle che si applicano sull'intero percorso, oppure meglio a tratti successivi di percorso, ed *a base variabile crescente*, come quelle che mirano a facilitare i brevi percorsi. In genere le tariffe differenziali applicano basi diverse per percorsi successivi: la base gioca limitatamente ad un determinato percorso ed il prezzo dell'intero percorso si ottiene sommando i prezzi dei percorsi parziali ottenuti con l'applicazione per ciascuno di essi della base relativa.

³⁸ESSAI, *Repartition des richesses*, ed. Du Journal des Economistes, Paris 1896, pag. 425 e segg.; PANTALEONI M., *Teoria della pressione tributaria*, in Scritti vari di economia, Serie I, Roma 1987, pag. 111 e segg.; ARENA C., *Scienza delle finanze*, Stab. Tipo-Litografico V. Ferri, Roma 1956, pag. 257 e segg.; FANNO M., *Elementi di Scienza delle finanze*, ed. Letters, Torino 1959, pag. 221 e segg.; CAGNOLI A., *Lineamenti giuridici del potere di imposizione tariffaria nel settore dei pubblici servizi di trasporto in concessione*, in Annali dell'Ist. di Dir. Pubbl. della Fac. di Economia e Commercio dell'Università di Roma, ed. Bulzoni, 1970, pag. 299 e segg.; NEBBIA G., *L'economia come scienza delle cose materiali*, in Annali della Fac. di Economia e Commercio dell'Università di Bari, 1990, pag. 14 e segg.; LEUZZI B., *Servizi pubblici: una metodologia di intervento*, in Ragione, 1989, n. 66, pag. 6 e segg.

Al contrario, la tariffa a zone non varia secondo la distanza, per la somma dei vari tratti di percorso, ma è fissa per una intera zona di percorso. La non proporzionalità dell'utilità e specie del costo è più evidente per il trasporto delle notizie, che ha maggior prevalenza di specie generali, tale da dar luogo alla tariffa unica, cioè ad una tariffa che non varia qualunque sia il numero delle unità consumate del servizio ed entro limiti che costituiscono varie classi o zone. È questo il caso delle tariffe postali e telegrafiche, le cui spese, in gran parte generali, riguardanti lo smistamento, il trasporto, la distribuzione variano di poco sia che si raccolga, si trasporti o si distribuisca una limitata o una grande quantità di lettere a breve o a lunga distanza. Tener conto di queste differenze implicherebbe tanto maggior costo per l'applicazione di varie tariffe, che non converrebbe allo Stato stesso.

Infine, nel complesso di questi servizi si ha un misto di tariffe uniche, proporzionali e differenziali, seguendo una generale tendenza all'unificazione semplificatrice.

Molti servizi postali sono appaltati a cooperative private, che però non danno un servizio soddisfacente e spesso non rispondono ai bisogni dell'utenza in sede di operatività attenta.

21. Le scelte politiche dei governanti sul deficit delle imprese pubbliche o in concessione dei servizi sociali e necessari

Questa teoria che ha preso il nome del suo ideatore Hotelling³⁹, afferma che le tariffe delle imprese pubbliche, aventi per i loro impianti fissi vaste spese generali, devono essere ridotte al punto da coprire i soli costi di esercizio o marginali; devono provvedere ai costi fissi mercé l'imposta sul reddito e sul risparmio (oggi queste categorie di imposte si trovano conglobate nell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche), come conseguenza dell'utilità generale congiuntamente soddisfatta, che è anche quella di accrescere con questa pratica il benessere e l'efficienza.

In sintesi, nel secolo dell'economia del benessere, questa teoria intendeva accrescere la rendita del consumatore. Per questo motivo, sostiene l'Arena, gli investimenti per la creazione o l'estensione delle imprese pubbliche, oggi in buona parte trasformate in S.p.A., dovrebbero gravare sul disavanzo del bilancio statale.

Tale teoria fu formulata per la prima volta nel 1885 dal Launhardt⁴⁰ e ripresa successivamente dal Pareto, il quale nell'esame dei fenomeni concreti, ha dimostrato che all'impresa privata lo Stato

³⁹WEBER H., *Il metodo delle Scienze Storico-Sociali*, ed. Einaudi, Torino 1958, pag. 78 e segg.; SEN A., *Denaro e valore - Etica ed economia delle finanze*, ed. Elefante, Roma 1991, pag. 29 e segg.; BERLIN J., *Four essays on Liberty*, Oxford Univ. Press, Oxford 1969, pag. 109 e segg. HOTELLING H., *Econometria*, 1938; idem, *Il benessere collettivo in relazione a problemi di tassazione ed alla scelta del prezzo per i servizi ferroviari e per i servizi pubblici*, 1938.

⁴⁰LAUNHARDT C.F., *Fondamenti matematici dell'apprendimento dell'economia*, 1885; CROSARA A.A., *L'economia fiscale*, ed. Studium, Roma 1951, pag. 19 e segg.; CORNELUTTI F., *Il valore della legalità fra giudice e politica*, ed. ETI, Venezia 1953, pag. 9 e segg..

sociale può sostituire quella pubblica, applicando un'imposta sui beni al consumo. Ma anche se tutti sostengono che imposte indirette sui consumi sono ingiuste ed immorali, tutt'oggi i governanti attuano la politica fiscale proprio secondo il pensiero del Pareto, che vedeva nelle imposte indirette un sistema tributario più razionale.

Comunque, il problema deve essere inquadrato nell'economia dei *costi costanti*. Difatti, nel caso di costi costanti molto alti per ingenti investimenti, il costo medio per unità prodotta continua a declinare <<per una lunga gamma di variazioni di produzione>> (il caso delle ferrovie), in modo che il costo marginale, di solito, scende al di sotto del costo medio per un intero ordine di operazioni⁴¹. Sarebbe come adottare anche per le tariffe il criterio di formazione proprio delle tasse; e ciò, almeno in via logica, non deve avvenire perché in simili circostanze la domanda diverrebbe inelastica e la differenza tra prezzo e costo verrebbe suggerita da un interesse generale soddisfatto in misura eccessiva. Al contrario, in caso di interesse particolare, se la politica delle imprese fosse saggia, si avrebbe il prezzo giusto. Ma siccome la domanda dei servizi pubblici deve essere elastica, soprattutto in periodi di liberismo zoppo, la politica dei prezzi sottocosto danneggerebbe la soddisfazione di altri fini generali, forse più importanti.

Per non danneggiare i contribuenti con più pesanti oneri ed evitare disavanzi inutili di bilancio, è buona politica che i prezzi-tariffa vengano determinati a copertura dei costi di servizio, più una limitata riserva per l'estensione del servizio e l'aggiornamento degli impianti. Ma per attuare un prezzo a copertura devono essere rivisti i salari differenziati del personale dipendente a seconda delle categorie a cui appartiene. Infatti, il lavoratore che percepisce un salario psicofisiologico, pur esplicando più ore di lavoro e pur contribuendo con prelievo fiscale alla spesa pubblica, appare più penalizzato in rapporto agli altri. E ciò non conforta la giustizia e l'equità.

Pertanto, è con i prezzi molteplici che si trasforma la rendita del produttore in rendita del consumatore più povero, ottenendo in tal modo una redistribuzione delle spese fra utenti ricchi del servizio pubblico e utenti più poveri. Per questo motivo le aziende delegate al servizio pubblico devono applicare ancora prezzi multipli e per classi, secondo la diversa capacità economica delle varie categorie di utenti destinare a sopportare il carico della prestazione. Dal punto di vista finanziario, è necessario conoscere questa politica delle tariffe, la quale proviene da scelte politiche dei governanti per quanto riguarda il prezzo-tariffa dei servizi pubblici.

⁴¹ROSSI P., *Corso di economia politica*, ed. Stabilimento del Guttenberg, Napoli 1843, vol. II, pag. 102 e segg.; CHARLES GIDE, *Cours d'économie politique*, ed. Du Journal du palais, Paris 1909, pag. 623 e segg.; ARENA C., *op. cit.*, pag. 260 e segg.; COUSE R.H., *The Marginal Cost Controversy*, in Riv. Economia, 1946; CIAVARELLA D., *L'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato nelle considerazioni teoriche della finanza pubblica*, UTET, Torino 1972; STEFANI G., *Il finanziamento pubblico dei trasporti urbani in cinque grandi aree metropolitane statunitensi*, in Centro studi sui sistemi di trasporto, quaderno n. 4, Roma 1973, pag. 13 e segg.; MAZZELLA C., *Le innovazioni sui servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria comunale*, in Finanza locale, 1989, pag. 1218 e segg.; CIAVARELLA D., *L'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato nelle considerazioni teoriche della finanza pubblica*, UTET, Torino 1972.